



6 FEB 1920



DIREZIONE  
ORFANOTROFIO MASCHILE  
MILANO

PIANO  
DELL'  
ORFANOTROFIO  
DI  
S. PIETRO IN GESSATE  
DI MILANO.



IN MILANO. MDCCLXXVIII.

Nella Stamperia di Pietro Antonio Frigerio.

**INDICE  
DE' CAPITOLI**

*Contenuti nel presente Piano.*

<i>Del Capitolo</i>	I.	pag.	22.
<i>Degli Orfani</i>	II.	pag.	24.
<i>Dell' Accettazione degli Orfani</i>	III.	pag.	25.
<i>Del Vestire degli Orfani</i>	IV.	pag.	26.
<i>Del Vitto degli Orfani</i>	V.	pag.	27.
<i>Del Dormire degli Orfani</i>	VI.	pag.	28.
<i>Degl' Impieghi , ed occupazioni degli Orfani</i>	VII.	pag.	29.
<i>Del Governo dell' Orfanotrofio</i>	VIII.	pag.	32.
<i>De' Padri della Congregazione Somaſca , giuſta l' accordo co' Medefimi , e l' ordinato da Sua Maefità all' Articolo V. del Reale Diſpaccio 20. Ottobre 1774.</i>	IX.	pag.	34.
<i>Del Sindaco Cancelliere</i>	X.	pag.	38.
<i>Dell' Amanuense , oſſia Sollecatore</i>	XI.	pag.	39.
<i>Dell' Archivio</i>	XII.	pag.	40.
	* 2	XIII.	

	XIII.	
Del Ragionato	-----	pag. 41.
	XIV.	
Del Cassiere, ossia Vice-Tesoriere	-----	pag. 42.
	XV.	
Del Direttore	-----	pag. 44.
	XVI.	
Dell' Economo	-----	pag. 46.
	XVII.	
Dell' Ingegnere	-----	pag. 47.
	XVIII.	
Dell' Infermeria	-----	pag. 49.
	XIX.	
Della Cucina	-----	pag. 50.
	XX.	
Della Dispensa	-----	pag. 51.
	XXI.	
Del Prestino, ivi	-----	pag. 51.
	XXII.	
De' Lumi	-----	pag. 52.
	XXIII.	
Del Fuoco, ivi	-----	pag. 52.
	XXIV.	
Della Cantina	-----	pag. 53.
	XXV.	
Della Porta, ivi	-----	pag. 53.
	XXVI.	
Della Chiesa, e Sagrestia	-----	pag. 54.
	XXVII.	
Dell' Albergo de' Pellegrini	-----	pag. 55.

NO.

## N O M I DE' SIGNORI DEPUTATI A T T U A L I

Secondo la rispettiva loro decananza,  
E che dovranno essere ridotti al solo numero di sei.

REGIO ASSISTENTE.



Sig. Marchese Consigliere Don Antonio Molinari.

D E P U T A T I.

Signori Conte Don Girolamo di Gambarana.  
Marchese Don Gio: Paolo Piantanida.  
Conte Don Vitaliano Biglj.  
Monsignor Vescovo Marchese Don Gio: Tom-  
maso Gallarati.  
Conte Don Luigi Marliani *attuale Priore*.  
Marchese Don Egidio Gregorio Orfini de Roma.  
Don Gio: Pietro Andreani.  
Senatore Don Giuseppe Croce.  
Consigliere I. A. di Stato Conte Don Giacomo  
Durini.  
Marchese Don Roberto Orrigoni.  
Il M. Rev. Padre Don Alfonso Ghiringhelli come  
attuale Rettore de' Chierici Regolari Somaschi.

~~~~~

Eravi



Ravi nella Città di Milano situato in Porta Nuova di contro la Chiesa di S. Maria del Giardino de' Padri Minori Osservanti Riformati uno Spedale per gli Orfanelli eretto da due Secoli sotto il Titolo di San Martino, ed amministrato da un Capitolo di diciotto Cavalieri colla spirituale direzione, ed educazione de' Padri della Congregazione Somasca d' un limitato numero però, poichè limitate erano le sostanze, con cui mantenere detti Orfanelli formate da lascite di pii Testatori, e da que' sussidj, che dallo zelo de' Nobili Signori Deputati, secondo le circostanze, e sistema del Pio Luogo venivano procurati.

Mossa la Padrona Augustissima dall' instancabile Clementissima materna Cura diretta al bene de' suoi Sudditi, ed al sollievo de' bisognosi, volle con particolare riguardo estendere le di lei luminose provvidenze agli Orfanelli, il bisogno de' quali estendesi all' educazione più che al sostentamento; quindi non essendo capaci le ristrette facultà dello Spedale di S. Martino, nè il sito medesimo per mantenere, e contenere il numero degli Orfanelli, di cui abbonda la vasta Metropoli di Milano, dopo d' avere ordinata la soppressione delli due Spedali de' Pellegrini sussistenti nella Città stessa sotto la denominazione di San Giacomo, e de' Santi Pietro, e Paolo, con suo Reale Dis-

paccio de' 14. Maggio 1770. comandò, che tutte le Sostanze delli detti due soppressi Spedali fossero incorporate a quelle del Pio Luogo di San Martino, e che il Capitolo delli Deputati dovesse tosto metter mano alla Fabbrica, ove trasportare il nuovo Orfanotrofio più capace, da erigersi nel circondario del soppresso Spedale de' Santi Pietro, e Paolo, e ciò sotto le speciali determinazioni contenute nel Dispaccio medesimo, che con Lettera Governativa de' 29. Maggio dello stesso anno, fu abbassato al Capitolo per la corrispondente esecuzione.

Il Reale Dispaccio, e la Lettera Governativa sono del tenore seguente.

L' IMPERATRICE VEDOVA &c. &c. &c.

SERENISSIMO DUCA DI MODENA &c.

**A**bbiamo preso in maturo esame il contenuto di una relazione fatta dal Nostro Ministro Plenipotenziario Conte di Firmian, qual Capo della Giunta Economale, a questo nostro Cancelliere di Corte, e Stato Principe Kaunitz Conte di Rittberg sotto li 14. Aprile prossimo passato, non che quello de' voluminosi atti, che andavano alla medesima allegati, relativi tutti all' erezione da Noi replicatamente ordinata di un nuovo Orfanotrofio di capacità proporzionata al bisogno. Ci è pertanto riuscito di particolare soddisfazione il Piano stato a Noi contemporaneamente rassegnato, ed esteso col Concorso del Cardinale Arcivescovo, e di concerto col Regio Luogotenente dell' Economato Abbate Don Gaetano Vismara in qualità di Delegato da' Cavalieri Deputati di cotesto Luogo Pio di S. Martino degli Orfani, dietro alle massime da Noi manifestate col Reale Dispaccio de' 5. Settembre 1768. per la suddetta prov-

vida, e salutare istituzione da effettuarsi mediante la da Noi già divisata soppressione dei due Ospitali de' Pellegrini sotto la denominazione di S. Giacomo, e de' Santi Pietro, e Paolo di cotesta Città, e l' incorporazione all' istesso nuovo Orfanotrofio delle rendite del succennato Luogo Pio di S. Martino, e degli altri Fondi stati giudicati disponibili a tale oggetto, i quali vanno descritti nella Tabella marcata B. Quindi dal risultato de' suddetti atti abbiamo trovato motivo di essere ben contenta, tanto della plausibile prontezza, con cui il predetto Cardinale Arcivescovo è concorso nelle massime sostanziali per l' effettuazione di un' Opera così pia; quanto del contegno, e zelante premura della Giunta suddetta nel soddisfare con accerto all' incarico statole da Noi imposto, non che finalmente dell' utile, e faticosa Opera prestata da que' Soggetti, che hanno avuto parte nell' abilitare la Giunta alla formazione del detto Piano, e segnatamente dal predetto Regio Luogo Tenente Abbate Vismara, e dal Conte Teodoro della Somaglia; a' quali tutti perciò vogliamo, che ne sia manifestato dal Governo il Sovrano Nostro gradimento. Visto e ponderato poi da Noi seriamente il correlativo parere della stessa Giunta, venghiamo in conformarci al medesimo, ne' termini però seguenti, ordinando per conseguenza per ora, e preliminarmente. I. Che si passi alla soppressione da Noi già, come sopra, determinata, col Reale Dispaccio de' 5. Settembre 1768. dei due Ospitali de' Pellegrini di S. Giacomo, e de' Santi Pietro, e Paolo, ed all' abolizione della rappresentanza de' rispettivi Capitoli de' medesimi per tutti gli effetti civili in qualità di corpo esistente nello Stato. II. Che circa il trasporto, unione, e riduzione de' Legati Pii, Messe, ed Anniversarj incumbenti ai due Ospitali suddetti de' Pellegrini, come pure al Pio Luogo di S. Martino, si proceda intieramente dalla Giunta Economale di concerto col Cardinale Arcivescovo, al cui discernimento vogliamo, che sia rimesso il tutto, e segnatamente rispetto alle Messe, essendo Nostra Mente, che dalla Giunta non s' insista se non per la sospensione di que' Legati Pii, che realmente

risulteranno o mancanti di necessaria Dote, o eccedenti la medesima. III. Che le sostanze de' predetti due Ospitali de' Pellegrini, con tutti i pesi come sopra, siano incorporate a quelle del Luogo Pio di S. Martino, abilitando Noi l'attuale Capitolo del detto Luogo Pio all'Amministrazione delle medesime sotto la dipendenza però della Giunta Economale. IV. Che il prefato Capitolo di S. Martino debba immediatamente por mano alla Fabbrica, mediante disegno da approvarsi dalla Giunta per il detto nuovo Orfanotrofio da aprirsi nel Circondario del soppresso Ospitale de' Pellegrini de' Santi Pietro, e Paolo col risparmio d'ogni non necessaria spesa; al qual effetto dovrà lo stesso Capitolo passare alla vendita del Circondario del soppresso Ospitale di S. Giacomo per prevarsi del denaro da ritraersi nella suddetta Fabbrica. V. Che per soddisfare allo zelante desiderio del Cardinale Arcivescovo, sia continuata, non ostante la nuova Fabbrica, nella Chiesa de' Santi Pietro, e Paolo la Scuola della Dottrina Cristiana per le Donne, attesa la rilevata circostanza di non esservi in quella parte della Città verun'altra Chiesa atta a tale pio esercizio; e che nel caso che fosse necessaria la Fabbrica di una nuova Chiesa si abbia riguardo di adattarla anche a detto uso. VI. Che frattanto, che sia terminata la suddetta nuova Fabbrica, e che siano provveduti i Mobili, si debba tener aperto il Luogo Pio di S. Martino coll'accreocere il numero degli Orfanelli, per quanto lo permetterà l'ampiezza del luogo; e che terminata poi la Fabbrica si debba vendere anche il Circondario di S. Martino per pagare le residue spese della Fabbrica, che allora fossero rimaste ancora insolute, oppure investire il prezzo a favore dell'Orfanotrofio. VII. Che di questo nuovo Orfanotrofio, il quale dichiariamo laicale, ed immediatamente sottoposto alla Regia Protezione, resti salvo, ed illeso al Cardinale Arcivescovo il Diritto della Visita, ne' termini, e ne' modi, che gli competeva riguardo ai Luoghi Pii da sopprimerli; cosicchè lo stesso nuovo Orfanotrofio per riguardo al divin culto, ed alla salute delle anime dipenda dalla cura Pastorale del detto

Car-

Cardinale Arcivescovo, e dalle visite del Medesimo, ritenuti gli antichi Decreti in questa materia emanati, e che tuttora sono in osservanza, specialmente quelli del Senato degli anni 1686., e 1687. VIII. Che sembrandoli opportuna la massima adottata nel Piano di far apprendere a' detti Orfani qualche Arte secondo le rispettive inclinazioni, abilità, e forze di ciascuno, siano essi per conseguenza a ciò addestrati, concedendo Noi fin d'ora a' medesimi il privilegio di poter esercitare le Arti nelle Città, e sulla Campagna, e di dover essere Matricolati senza pagamento, qualora ne saranno stati giudicati idonei. A tal effetto vogliamo, che una volta all'anno il Consigliere, e Sovrintendente Generale alle Fabbriche Marchese Molinari visiti, e coll'opera de' rispettivi Periti formi il suo giudizio, sopra il quale dovrà poi dal Consiglio di pubblica Economia spedirsi l'ordine alle Arti di Matricolare gli Orfanelli come sopra. A quest'oggetto perciò una porzione del guadagno de' lavori, che si faranno nell'Orfanotrofio intendiamo, che serva per costituire un fondo, con cui provvedere gli Orfanelli degli stromenti dell'Arti rispettive, quando dovranno sortire dal medesimo. IX. Finalmente che per compiacere il Cardinale Arcivescovo si ritengano nell'Orfanotrofio quattro, o sei Letti per uso, e comodo dei veri Pellegrini, che fossero per presentarsi al medesimo, purchè muniti di tutte le opportune testimoniali. Frattanto adunque, che ci riserbiamo di prendere in più matura considerazione il detto Piano per l'erezione del nuovo Orfanotrofio, e di spiegare poi sù di esso particolarmente con altra Reale Carta le ulteriori Sovrane Nostre Determinazioni relative al medesimo, si compiacerà il Serenissimo Amministratore di rendere informata la Giunta Economale, e di disporre, che si proceda all'esatto adempimento di quanto venghiamo di qui risolvere, e comandare; E preghiamo Dio, che la conservi, Serenissimo Duca di Modena, per gran numero d'anni = Vienna 14. Maggio 1770. = K. R. V. = Firm. MARIA TERESA = Per S. M. l'Imperatrice Regina Apostolica Giuseppe de Sperges.

Illu-

Illustrissimi Signori Signori Colini.

**D**Al tenore del Cesareo Reale Dispaccio, che per copia referendata qui compiego alle SS. LL. Illustrissime, rileveranno, quali siano le Sovrane determinazioni prese sull' importante argomento del nuovo Orfanotrofio da erigersi nel Circondario dello Spedale de' Pellegrini de' SS. Pietro, e Paolo in Porta Romana colla soppressione del medesimo, e dell' altro Spedale di S. Giacomo in Porta Vercellina. Resta dunque, che le SS. LL. Illustrissime di concerto, e con intelligenza del Delegato Regio Luogotenente dell' Economato diano pronta esecuzione ai Sovrani Comandi in quella parte, che le riguardano. A quest' effetto ho notificato alli rispettivi Capitoli di S. Giacomo, e de' Santi Pietro, e Paolo l' abolizione fatta da S. M. della loro rappresentanza per tutti gli effetti Civili in qualità di Corpo esistente nello Stato, e dell' incorporazione delle sostanze di ragione di detti Spedali, e de' Pesti incumbenti a' medesimi a cotesto Pio Luogo di S. Martino, abilitando fin d' ora le SS. LL. Illustrissime a poter assumere l' attuale Amministrazione di dette Sostanze, i frutti delle quali devono servire per il mantenimento delli poveri Orfanelli, e per la nuova Fabbrica da innalzarsi ne' modi prescritti nella stessa Real Carta. Dovranno pertanto le SS. LL. Illustrissime dare le convenevoli disposizioni per la compilazione d' un esatto inventario di tutte le cose Mobili, ed immobili, come pure delle Scritture attinenti a' detti Spedali Soppressi, i di cui inservienti raccomando al caritatevole zelo delle SS. LL. Illustrissime per quel riguardo, che crederanno dovuto a' medesimi. Confidando dunque, che le medesime pienamente corrisponderanno all' aspettazione, che giustamente si ha di loro, passo a conformarmi con sentimenti di perfettissima stima.

Milano 29. Maggio 1770.

Delle SS. LL. Illustrissime.

Illmi Signori Priore, e Deputati del Luogo Pio di S. Martino degli Orfani.

Divno Obbligno Servitore vero

Signat. Carlo Conte di Firmian.

Men-

Mentre accudivano i Cavalieri Deputati del Capitolo alle necessarie disposizioni per ridurre ad effetto l' erezione del nuovo Orfanotrofio nel Circondario de' SS. Pietro, e Paolo a norma del Sovrano Comando, sopravvenne nel 1772. la Canonica Soppressione del Monastero de' Cassinensi di San Pietro in Gessate, e contemporaneamente furono dalla R. G. E., per esecuzione d' ordine Governativo, rilasciati al Capitolo dell' Orfanotrofio la Chiesa, il Circondario tutto del Monastero, non che tutte le sostanze del medesimo, con ordine, che ivi dovessero trasportarsi tutti gli Orfani da S. Martino, ed ivi dovesse adattarsi lo stabile Orfanotrofio di una molto maggiore ampiezza, e capacità.

Con Reale Dispaccio de' 22. Giugno 1772. degnossi la M. S. prescrivere il Piano da osservarsi nella direzione di detto nuovo Orfanotrofio, e con Decreto Governativo del primo Agosto di detto anno, furono tanto il Reale Dispaccio, che il Piano annesso abbassati a' Cavalieri Deputati per l' adempimento.

Detto Reale Dispaccio, col Piano annesso, ed il Decreto Governativo sono li seguenti:

**L' IMPERATRICE VEDOVA,**

REGINA D' UNGHERIA, E BOEMIA ec.,

DUCHESSA DI MILANO, MANTOVA ec. ec. ec.,

SERENISSIMO ARCIDUCA NOSTRO AMATISSIMO FIGLIO,

LUOGOTENENTE, GOVERNATORE, E CAPITANO GENERALE

DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA.

**U**na delle principali Nostre Cure è quella di pensare ai mezzi di soccorrere la parte più bisognosa di codesti Popoli, da Dio al Nostro governo commessi, e di provvedere alla educazione degli

Or-

Orfani, che, mancanti d'ogni altra assistenza, e per l'età incapaci di guadagnarsi il loro sostentamento, si trovano ridotti nella più desolante situazione, anzi ben sovente abbandonandosi per necessità al mestiere di questuare l'elemosina, restano poi perpetuamente a carico pubblico per l'abituale ozio, nel quale si conservano. Conoscendo dunque Noi le perniciose conseguenze di questo genere di vita, che assolutamente vogliamo prosritto, come sorgente principale dei più gravi eccessi, abbiamo primieramente secondato lo stabilimento d'un Albergo di Poveri impotenti, disposto dal fu Principe Antonio Tolomeo Trivulzi, e abilitato con Regia Munificenza il di lui Patrimonio, ch'era soggetto a molti gravi Debiti a poter, redento da questo peso, bastare all'esecuzione d'un sì pio Istituto. Indi rivolta la Nostra provvidenza al bisogno degli Orfanelli, e informata Noi delle troppo limitate sostanze dell'Orfanotrofio di S. Martino di codesta Metropoli, appena sufficienti a mantenere un piccolo numero di Fanciulli, abbiamo assegnato ad esso i Fondi dei soppressi Alberghi de' Pellegrini di San Giacomo, e de' Santi Pietro, e Paolo della stessa Città. Ne abbiamo ancora accresciuto il Patrimonio con una perpetua annuale prestazione di lire 6000. dell'Elemosine, che si distribuiscono dalla Certosa presso Pavia, e successivamente colle Rendite delle abolite Congregazioni di S. Pietro Martire, e de' Crocesegnati di Milano, disposizione da Noi estesa anche a favore degli altri Orfanotrofi della Lombardia, colla comandata generale abolizione di tali Confraternite. Persuasi però Noi, che questi soccorsi non potevano bastare al ricovero di tutti quelli, le di cui circostanze sono degne di soccorso, per essere ricoverati, mantenuti, ed educati nelle Arti, abbiamo procurato di ottenere una più grande abitazione, dove trasportare l'Orfanotrofio di S. Martino, troppo angusta essendo l'attuale di lui Fabbrica, nè potendo essere ampliata, senza una troppo rilevante spesa; e nello stesso tempo fu da Noi provveduto per il necessario sensibile aumento delle Rendite dell'Orfanotrofio. Procurati a di lui favore questi comodi, Ci  
 sia-

siamo anche fatta tutta la premura d'ordinare la formazione d'un Piano, col quale fissare i principj fondamentali del Regolamento da introdursi, e stabilirsi nel nuovo Orfanotrofio, dopo il suo trasporto in San Pietro in Gessate, di cui ne avrà in avvenire la sua denominazione, essendosi, mediante il medesimo, accresciuto di Rendite, e reso capace a contenere tutto il numero d'Individui, che sia proporzionato ad esse. Quindi il Nostro Cancelliere di Corte, e Stato, seguendo le massime già da Noi adottate, nel tempo stesso, che Ci rese notizia di quanto si è operato per il fine suddetto dal Governo, e sotto la direzione di questi dal Regio Ufficio Economale, Ci ha rassegnato una Rappresentazione del Serenissimo Arciduca Governatore de' 28. Maggio scorso, coll'annessovi Progetto, in cui erano spiegate molte buone idee, e massime, relative al Piano fondamentale da stabilirsi nell'Orfanotrofio suddetto, a norma della Nostra Intenzione, e nelle quali abbiamo con soddisfazione riconosciuto la particolare sollecitudine, e applicazione, ch'esso Arciduca Governatore dimostra d'avere per il bene di questo tanto pio, e utile Istituto. Siccome però conveniva, che gli ultimi di lui suggerimenti, contenuti nel suo Piano medesimo, parte fossero combinati con quanto era già anteriormente stato fatto eseguire dal Governo medesimo, e che avevamo approvato colla Reale Carta 14. Maggio 1770. parte ideato, e proposto in questo intervallò di tempo dallo stesso Nostro Cancelliere di Corte, e Stato, per il maggior vantaggio dell'Istituto, ha il detto Nostro Ministro lodevolmente fatto riunire il tutto in un Piano generale, ed a Noi subordinato il medesimo con suo dettagliato Rapporto per la Sovrana Nostra Approvazione. Prese dunque da Noi in matura considerazione le riferite pezze, e pienamente edotta degli antecedenti in questa materia, ordiniamo, come segue. I. La Direzione, e generale Soprintendenza del nuovo Orfanotrofio in San Pietro in Gessate sarà appoggiata ai Cavalieri Deputati del vecchio di San Martino sotto l'immediata dipendenza dal Governo, il quale ne farà la Nomina in caso di vacanza.  
 B II. Af-

II. Affinchè l'Orfanotrofio sia regolato con massime stabili, e principj costanti, è Nostro preciso Volere, che il quì annesso Piano, rubricato dal Nostro Segretario, e Uffizial Maggiore, Don Gaetano Balbi, debba essere pienamente osservato, ed eseguito in tutte le sue parti, derogando Noi a qualunque precedente Disposizione, che potesse impedirne il pieno adempimento. III. A questo fine ancora nominiamo il Nostro Assistente Regio presso la Congregazione dei Deputati sopra l'Orfanotrofio il Marchese Don Antonio Molinari, Nostro Consigliere presso il Magistrato Camerale, e Sopraintendente generale alle Manifatture, il quale in tutte le occorrenze potrà avere la mente del Governo, e con i lumi, ch' egli ha in ciò, che riguarda le diverse Manifatture dello Stato, ed i loro bisogni, potrà contribuire a dare quei suggerimenti, che più conducano all'istruimento degli Orfani alle Arti, ed a renderne compita l'educazione a pubblico comodo, e vantaggio. IV. Essendo della estrema importanza, che gli Orfani sieno educati sopra ogni altra cosa ne principj della Religione, e della Morale, comunemente troppo neglittata, non dubitiamo, che il Cardinale Arcivescovo col conosciuto Pastorale suo zelo vorrà prestarsi, perchè sia introdotta nell'Orfanotrofio quella norma d'Istruzione de' primi doveri d'Uomo, di Cattolico, e di Cittadino, la quale possa più sicuramente contribuire ad ottenerne l'intento: Ed anche trovandolo, come lo speriamo, opportuno, ne faccia estendere l'uso per il rimanente della sua Diocesi, qualora in essa ciò non fosse già praticato. V. Essendo molto lodevole l'Istituto di quegli Ordini Religiosi, che non sono ristretti alla pura vita contemplativa, ma s'occupano della pubblica Istruzione, ovvero a soccorrere i bisognosi: oggetto, che Ci fa riguardare con maggior parzialità la loro conservazione, conserviamo nella Direzione Spirituale, e nella Istruzione degli Orfani i Chierici Regolari della Congregazione di Somasca; con che però l'amministrazione de' Sacramenti, e quanto riguarda le Funzioni Parrocchiali, sia riservato al Parroco del Distretto, dove sarà il nuovo Orfanotrofio, ed a condizione ancora, che il Piano da Noi approvato colla presente

sente Real-Carta, rispettivamente alla Istruzione, e all'Educazione degli Orfani, sia puntualmente dai detti Religiosi eseguito nella parte, che può riguardarli. Vogliamo pure, che la scelta, o l'approvazione dei Soggetti da destinarsi alle dette incombenze, o il cambiamento di quelli, che non vi dassero al Governo soddisfazione, dipenda dal medesimo, colla previa partecipazione però ai Superiori della Provincia, al solo fine, che questi ne diano con prontezza la corrispondente disposizione: e per la più chiara intelligenza di essi Superiori si faranno loro comunicare le più dettagliate istruzioni, e regole, che si crederanno dal Governo necessarie di prescrivere ai medesimi Religiosi, incaricati, come sopra, per la maggior assistenza dell'Orfanotrofio. VI. Constando da una stabile esperienza, che la direzione degli stabilimenti di qualunque sorte è più utilmente confidata a pochi, che ad un grande numero, ed il Piano del nuovo Orfanotrofio esigendo solamente l'annuale opera di due Soggetti, determiniamo, che la Congregazione dei Deputati debba per l'avvenire essere ristretta al solo numero di sei Individui; ben inteso, che ciò non debba aver luogo, se non in caso di mancanza degli attuali Deputati, dal pio zelo, ed attività de' quali Ci ripromettiamo l'esecuzione di quanto corrisponde alle Nostre Intenzioni. VII. E perchè l'Amministrazione Economica de' Fondi riesca di non piccolo disturbo, ed è soggetta a molti pericoli, e ad alterazioni da un anno all'altro nelle Rendite: ciò, che sbilancia sovente i Luoghi Pii, ordiniamo, che, tanto i Fondi dell'Orfanotrofio, quanto quelli degli altri Luoghi Pii dello Stato, debbano essere affittati, esclusa ogni sorte di Appendizj, o simili Regalie da non convenirsi, se non coll'assenso precedente della Giunta Economale, la quale l'accorderà ne' soli casi speciali, dove ne sia riconosciuta l'evidente utilità. VIII. Per una più semplice Amministrazione ancora, l'Orfanotrofio, come gli altri Luoghi Pii delle Città, e dello Stato, dentro lo spazio di quattro anni, dovranno collo sperimento dell'Asta vendere, o livellare le Case di loro ragione, che sono nelle Città, escluse solo quelle, che fossero vicine agli Ospedali,

Orfanotrofj, Conservatorj, ed altri Luoghi Pii di simile natura, quando sieno di loro rispettiva pertinenza. IX. Finalmente, perchè il nuovo stabilimento d' un più ampio Orfanotrofio serva ancora ad un maggiore progresso delle Arti, ed al comodo degli Artisti, vogliamo, che vi sia stabilita una pubblica Scuola di Meccanica pratica, ad imitazione di quanto è stato da Noi disposto in questa Nostra Città di Vienna, dove, oltre ai giorni, nei quali gli Orfani avranno le loro lezioni, si tenga anche in tutti i dì festivi una pubblica lezione per istruire gli Artigiani, che spontaneamente vi concorreranno, non potendo ciò fare se non ne' giorni festivi; saranno ivi ancora depositati, e conservati i Modelli delle Macchine, che saranno inventate, e presentate al Governo, o al Nostro Magistrato Camerale: e successivamente eseguendosi i Modelli delle più utili Macchine in ciaschedun genere usitate, anche ne' Paesi stranieri, vi avrà il libero accesso chiunque vorrà farne eseguire alcuna per paragonare con maggiore facilità i rispettivi vantaggi, ed inconvenienti, di combinarne la maggiore, o minore spesa occorrente, e col comodo di meglio indirizzar gli Artisti, mediante l' ispezione de' Modelli, di sentire nell' atto pratico il beneficio di questa Nostra Sovrana Disposizione. Per fine raccomandiamo al zelo del Serenissimo Arciduca Governatore, che faccia eseguire queste provvidenze colla dovuta esattezza, e in modo, che ne resti assicurata la stabile osservanza anche per i tempi avvenire, con dare esso quelle ulteriori istruzioni, e ordini, che occorreranno più dettagliate, tanto per il buon regolamento, che per l' Economia Domestica dell' Orfanotrofio medesimo: E preghiamo Dio, che conservi il Serenissimo Arciduca per gran numero d' anni. Vienna li 22. del mese di Giugno dell' anno mille settecento settantadue = K. R. V. = Firmat. MARIA TERESA = In calce = Per comando di S. M. l' Imperatrice Regina Apostolica = Giuseppe Sperges = A tergo = Al Serenissimo Arciduca, Nostro amatissimo Figlio, Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale della Lombardia Austriaca = E sigillat.

PIANO

PIANO DELL' ORFANOTROFIO DI MILANO.  
DIREZIONE.

**P**rimo. Il nuovo Orfanotrofio sarà diretto dal Corpo dei Cavalieri Deputati, che presedevano a quello di S. Martino, ed avranno la legittima Rappresentanza del Luogo Pio a tutti gli effetti di ragione.

Secondo. Presiederà alla Congregazione dei Deputati suddetti uno di loro col titolo di Priore, da eleggersi, secondo la solita pratica, e durerà in tale Carica per un anno.

Terzo. Alla direzione dell' interna disciplina dell' Orfanotrofio veglierà come Soprintendente uno dei Deputati, ed un altro presiederà all' Economia. In tali incombenze, che dovranno avere la durata d' un anno per ciascheduna, si succederanno per turno i Deputati.

Quarto. Nella Congregazione siederà un Ministro del Governo in qualità di Regio Assistente: a questo specialmente sarà raccomandata la principale cura, e la piena osservanza del regolamento, ed avrà in tutte le occorrenze la mente del Governo.

Quinto. Due volte il Mese si terrà piena Congregazione, oltre tutt' i casi, ne' quali l' importanza delle provvidenze dovrà richiederlo.

Sesto. I due Deputati Soprintendenti proporranno gli Affari di maggiore importanza al Corpo intero, e renderanno conto degli Affari correnti, che potranno meritare deliberazione, essendo però riservata ad essi la facoltà di provvedere nelle cose di piccola entità, secondo, che le circostanze lo esigeranno.

Settimo. I Deputati saranno sotto l' immediata dipendenza del Governo, e mancando alcuno di loro, si destinerà dal medesimo un Successore, per completarne il numero stabilito.

Ottavo. Per la direzione domestica dell' Orfanotrofio sarà sopra Ternza della Congregazione eletto un Uomo probò, tale, che possa esigere il rispetto, o la dipendenza non solo dagli Orfani, ma ancora dai loro Maestri, ed abbia qualche intelligenza delle Arti, e Mestieri: questo sarà nominato Direttore.

Nono.

Nono. Dovrà parimente essere nella stessa maniera nominato, ed eletto un altro Soggetto per l'economia della Casa, dipendente dal Cavaliere Soprintendente a questa parte della direzione dell'Orfanotrofio. E questo avrà il nome di Economo.

Decimo. Il Cancelliere del Pio Luogo, il Ragionato, ed il Cassiere saranno nominati parimente dal Governo sulla precedente Terna della Congregazione.

Undecimo. La cura del Direttore sarà di vegliare alla esecuzione dei regolamenti, riguardanti l'interna disciplina, e polizia della Casa, al qual effetto avrà la facoltà di procedere alle punizioni moderate contro gli Orfani contravventori alle regole da stabilirsi, dovendo però rendere inteso il Cavaliere Soprintendente, ed anche la Congregazione, se occorreranno casi, che meritino qualche più grave coercizione.

Duodecimo. L'ammissione degli Orfanelli si dovrà fare collegialmente, secondo il solito; ben inteso, che debbano prendersi precedentemente tutte le necessarie informazioni, verificarsi con diligenza i requisiti, ed in caso di concorrenza di più Soggetti egualmente qualificati per essere ammessi nell'Orfanotrofio, rimettersene alla sorte la loro Elezione da farsi in piena Congregazione.

Decimoterzo. Gli Orfanelli da riceverli non potranno essere minori d'anni sette, nè maggiori d'anni tredici, nè rimanere nel Pio Luogo dopo compita l'età d'anni ventuno.

Decimoquarto. Dovranno essere senza malattie abituali, poveri, e senza mezzi per essere educati.

Decimoquinto. Per regola generale si ammetteranno nel Pio Luogo quei soli Fanciulli, nati di legittimo Matrimonio, privi di Padre, e Madre, mancanti d'altro appoggio, e ridotti in istato di non poter essere altrimenti educati, o sussistere.

Decimosesto. In sollievo però delle povere Vedove, anche de' Fanciulli, che abbiano la Madre, vi potranno essere ricevuti sino al numero non eccedente la sesta parte del totale, ed educati egualmente agli altri, purchè non manchino loro tutti gli altri requisiti, e sia  
abba-

abbastanza provata l'impotenza della Madre nel mantenerli. Nell'elezione di questi si dovrà pure seguire il metodo prescritto per gli altri, in caso di concorrenza di più Individui, i quali, per questo riguardo solamente, dovranno reputarsi come d'una separata Classe.

Decimosettimo. La Congregazione dovrà applicarsi a formare un Piano stabile per il regolamento interno dell'Orfanotrofio, che, approvato dal Governo, possa avere forza di Legge, e s'eseguisca in tutte le sue parti.

#### DISCIPLINA, O POLIZIA INTERNA. EDUCAZIONE.

**D**ecimottavo. Lo scopo dell'Orfanotrofio, dovendo essere quello di formare degli onorati Cittadini, e dei buoni Artigiani, si dovranno prendere tutte le misure per riuscirvi, come si conviene.

Decimonono. In primo luogo gli Orfani s'istruiranno nei principj della Religione, ed in quelli della Morale, perchè conoscano i loro doveri verso Dio, verso il Sovrano, verso il loro Prossimo, e verso se stessi. Si dovrà perciò dal Governo destinare un Libro, nel quale sia trattato tutto ciò con sufficiente chiarezza, ed estensione, dimodochè possa essere dato nelle mani degli Orfani medesimi.

Vigesimo. Dovrà la Congregazione invigilare, perchè tutti gli Orfani soddisfacciano immancabilmente agli Obblighi imposti dai Benefattori del Luogo Pio, col recitare le Preci, e fare le altre Opere di Pietà state prescritte.

Vigesimoprimo. Dalle Opere di Pietà, nelle quali saranno occupati gli Orfani, s'intende escluso l'accompagnamento de' Funerali, ed altre simili pubbliche Funzioni, le quali non servirebbero, che a distrarli dalle occupazioni, nelle quali è importante d'istruirli, e perfezionarli.

Vigesimosecondo. Sarà parimente proibita ad essi ogni sorte di questua, sotto qualunque pretesto, sia di vantaggio particolare, sia di soccorso per l'Orfanotrofio.

Vigesimoterzo. Tutti gli Orfani saranno istruiti a leggere, e scrivere nell'Abaco, e nel Disegno. Non potranno essere iniziati  
in

*B*  
*X*  
in nessuna Scienza, eccettuati gli elementi delle cognizioni umane, dei principj della Geometria, e della Meccanica, tanto utili nella pratica delle diverse Arti, e negli usi della vita civile.

Vigesimoquarto. All'istruzione spirituale solamente, ed agli indicati elementi, e principj delle cognizioni umane, eccettuato il Disegno, saranno destinati i Chierici Regolari della Congregazione di Somasca, sempre dipendentemente dal Governo, e senza che possano o punto, o poco immischiarsi nel rimanente di quello, che riguarda la direzione della Casa, e l'istituzione degli Orfani relativamente alle Arti, e Mestieri.

Vigesimoquinto. Saranno divisi in due Classi gli Orfani: Nella inferiore s' includeranno quei soli, che applicano ai mentovati Studj preparatorj dentro l'Orfanotrofio. Nella superiore saranno tutti quelli, che frequentano le Botteghe.

Vigesimosesto. La diversità di tali Classi sarà contrassegnata colla diversità ne' paramani, e goletta del Vestito, che dovranno essere di colore differente, nel rimanente dovendo il tutto essere uniforme di colore bleu.

Vigesimosettimo. Anche durante il tempo, nel quale gli Orfani frequenteranno le Botteghe della Città, saranno obbligati ad istruirsi ne' primi Studj da loro fatti nell'Orfanotrofio, per perfezionarsi in essi, ed a quest'effetto i rispettivi Maestri Domestici interverranno nell'Orfanotrofio in quelle ore della mattina, o della sera, che saranno prescritte, per poter assisterli in tali occupazioni, e vieppiù coltivarli.

Vigesimoottavo. Non potranno gli Orfani esser tratti nel solo corso di detti Studj elementarj per un tempo maggiore di tre anni.

Vigesimo nono. Cavalieri Deputati col Regio Assistente saranno solleciti d'indirizzare i Giovani a quelle Botteghe, nelle quali gli Artigiani sieno non solo i più abili, ma anche i più costumati, perchè altrimenti col cattivo esempio non corrompano il cuore dei loro Allievi.

Trigesimo. Ogni sei Mesi si farà un esame degli Orfani di ciascheduna delle due Classi; e quelli della Classe inferiore, che  
saran-

saranno trovati sufficientemente istruiti, si destineranno all'esercizio di quel Mestiere, ch'essi sceglieranno, o verrà giudicato più conforme alla loro capacità, temperamento, ed inclinazione.

Trigesimoprimo. Saranno parimente esaminati quelli, che frequentano le Botteghe, ciascheduno nell'Arte, che esercita.

Trigesimosecondo. Gli esami da farsi saranno alla presenza dei Deputati dell'Orfanotrofio, del Direttore del Luogo Pio, e d'alcuni Periti, e Conoscitori, per giudicare della abilità degli Allievi.

Trigesimoterzo. Dopo tali esami, non di pura formalità, ma di vero sperimento, si assegneranno dei Premj in ciascheduna delle due Classi a chi sarà distinto, o darà saggio d'abilità, d'industria, e d'applicazione, distinguendosene la qualità, secondo il merito. Ai premiati sarà permesso di portare per lo spazio di sei Mesi una Medaglia, come pubblico Attestato della loro capacità.

Trigesimoquarto. A chi produrrà qualche straordinario Lavoro, o Invenzione, oltre un Premio maggiore, e l'uso della Medaglia, sarà accordata qualche piccola distinzione nell'Abito, o l'uso di qualche Nastro, secondo che più si crederà del caso.

Trigesimoquinto. Il Direttore dovrà ogni tre Mesi prendere informazione dai rispettivi Maestri degli Orfani del progresso, che fanno nelle Arti, alle quali sono destinati, della loro condotta, e della riuscita, che fanno, perchè in caso d'incapacità, o di lentezza a ben riuscire, possa cangiarne la destinazione, ed in caso di poca buona condotta darsi quel castigo, che potessero meritare.

Trigesimosesto. Nella scelta dei Mestieri si dovranno destinare gli Orfani a que' soli, in cui si faccia qualche manifattura, e sieno utili le preliminari cognizioni ad essi apprese, avuto anche riguardo, come sopra, all'inclinazione naturale del Fanciullo, semprechè non manchi di capacità, o disposizione fisica. Mai però non potranno gli Orfani essere posti in Botteghe di semplici Rivenditori.

Trigesimo settimo. Al partire dall'Orfanotrofio quegli Orfani, che saranno ricevuti Maestri in qualche Arte, perchè facciano i  
so-

soliti esami, dopo i quali sieno riconosciuti abili, si riterranno esenti da tre quarte parti delle solite spese, richieste per ottenere la Matricola, la quale sarà loro accordata gratis dai rispettivi Corpi d'Arti.

Trigesimottavo. La quarta parte del profitto, che gli Orfani faranno col loro lavoro nelle Botteghe, e Manifatture, alle quali si destineranno, sarà ritenuta a favore di ciascheduno d'essi, dovendo il rimanente cadere a favore del Pio Luogo.

Trigesimonono. Con tale porzione riservata a favore degli Orfani saranno in primo luogo provveduti discretamente gli Utensigli de' rispettivi Mestieri: poi gli altri Mobili necessari per montare una piccola Casa, affinchè, sortendo dall' Orfanotrofio, abbiano dove ricoverarsi, e non manchino dei mezzi di esercitar la loro Professione.

Quarantesimo. Saranno perciò solleciti i Deputati di far loro trovare Albergo, allorchè usciranno dall' Orfanotrofio, e di farvi riporre gli indicati Mobili, ed Utensigli.

Quarantesimoprimo. Sarà di più accordato un piccolo assortimento di Vestiti, e principalmente di Biancheria, da provvedersi agli Orfani nel loro uscire dal Luogo Pio; parte co' sopraindicati loro avanzi: parte a carico dello stesso Luogo Pio; purchè non abbiano meritato l'espulsione, e sarà dello zelo dei Cavalieri Deputati il procurare, che sieno raccomandati a qualche Parente, o onesto Botteggero.

Quarantesimosecondo. Se la mala condotta di qualche Orfano esigesse di cacciarlo dal Luogo Pio, non gli si accorderà altro, che i frutti del suo travaglio, che mai per nessun titolo potranno essergli tolti, o diminuiti; ed occorrendo qualche castigo, o infrazione di pena, sarà questa sempre personale; coll'obbligo tutt' al più di lavorare a favore del Luogo Pio, se non si dovesse intanto permettersi al reo di sortire dall' Orfanotrofio.

Gaetano Balbi.

1772.

1772. primo Agosto.

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro Plenipotenziario fa rimettere alla Congregazione de' Cavalieri Deputati al governo della Pia Casa di San Martino degli Orfani il qui annesso Cesareo Real Dispaccio, con cui S. M. approva il Piano, che fissa i principj fondamentali del regolamento da introdursi nel nuovo Orfanotrofio dopo il suo trasporto in S. Pietro in Gessate, affinchè intesi delle Sovrane Disposizioni, vi si conformino pienamente nell' adempimento, per il quale resta incaricato il Regio Luogotenente dell' Economato, col quale dovranno intendersi sul modo di eseguire i Sovrani Comandi.

Salvadori.

ALL' Articolo decimo settimo del sovraespuesto Piano fu ordinato al Corpo de' Signori Deputati d' applicarsi a formare un Piano stabile per il regolamento interno dell' Orfanotrofio, che approvato dal Governo, potesse aver forza di Legge, ed eseguirsi in tutte le sue parti.

Fu ciò eseguito con tutta la ponderatezza, e dopo un maturo esame di tutte le circostanze, che meritavate potevano particolar provvidenza, ritenuti gli Ordini già prescritti dalla M. S., e combinando li medesimi colle massime direttrici dell' interno regolamento, fu formato un Piano generale, che in seguito dal Capitolo fu umiliato al Governo per la Superiore approvazione.

Questo da S. A. R. fu inoltrato all' Imperial Corte, e prescindendo d'alcuni pochi riflessi, che non ne alterarono la sostanza, ebbe la sorte d' incontrare il Sovrano aggradimento: quindi fu rimesso al Governo, e dal Governo per mezzo del Delegato Regio Luogotenente dell' Economato con Lettera de' 27. Settembre 1775. fu abbassato al Capitolo per il correlativo adempimento. C 2 La

La lettera del detto Regio Luogotenente accompagnatoria del Piano, e de' riflessi al medesimo sopravvenuti dall' Imperial Corte è la seguente.

*Illmi Signori Signori Padroni Colmi.*

**I**N conseguenza degli Ordini di S. E. il Sig. Conte Ministro Plenipotenziario, ho l'onore di rendere formalmente intese le SS. LL. Illme, che Sua Maestà l'Augustissima Imperadrice Sovrana si è clementissimamente degnata di approvare il Piano da loro divisato per lo stabile regolamento interno dell' Orfanotrofio, e di ordinarne la correlativa esecuzione, ritenute le savie osservazioni Superiormente fatte sopra il medesimo, che rimetto alle SS. LL. Illustrissime.

Anche sul particolare de' disegni della Fabbrica del Luogo Pio, che andavano uniti alla Relazione accompagnatoria del Piano succennato, la Corte ha trovato molto fondati i motivi d'abbandonare l'idea d'un Magnifico Ingresso, e di adattarsi ai fatti suggerimenti, perchè più conformi al comodo degli Orfani, e di chiunque potesse aver ivi Domicilio.

Per maggiore intelligenza, ed accerto delle SS. LL. Illme le rimetto i §§. di Lettera di S. A. il Sig. Principe Kaunitz, che trattano su questo proposito.

Ho poi alli 17. andante Mese ragguagliato S. E. d' avere in prevenzione, e riservatamente comunicate le Carte riguardanti l' Orfanotrofio ad alcuni Cavalieri Delegati, affine di rilevare le loro occorrenze, e di concertare previamente la sicura, e quieta esecuzione d' un così vantaggioso stabilimento.

Nella stessa mia rispettosa rappresentanza ho fatti presenti all' E. S. i rilievi fattimi da' Cavalieri Delegati, che mi sono sembrati ragionevoli, ed ho rassegnato a S. E. l' Articolo, che riguarda in

tut-

tutte le sue parti lo stabilimento de' Somaschi nel prefato Luogo Pio, e le loro incombenze, affine di togliere anche per questo capo qualunque inutile doglianza per una parte, e per l'altra. Ho altresì riferito, che per non perdere tempo si era dai Deputati messo mano alla Fabbrica in conformità dei disegni già approvati, la quale avanzava felicemente.

Si è degnata S. E. alli 19. andante Mese di farmi sapere, che approvava quanto le era da me stato subordinato come dall' unita Copia di Lettera, ed allegato rubricato dal Regio Segretario Salvadori. Anzi per maggior lume delle SS. LL. Illustrissime unisco ancora per Copia l' Articolo del Cesareo Reale Dispaccio dei 20. Ottobre 1774. riguardante il Piano della Congregazione di Somasca, la di cui osservanza mi è stata particolarmente incaricata da S. E. con ossequiata Lettera dei 12. andante Mese.

Sarà pertanto dello Zelo, ed esperimentata attività delle SS. LL. Illme il dare le più opportune, e sollecite disposizioni, perchè abbiano effetto le Sovrane plausibilissime determinazioni, corrispondendo in tal forma alla Clemenza di Sua Maestà, ed alla lodevole Cura del Governo.

Godo di quest' occasione per rinnovare alle SS. LL. Illme il mio costante rispetto, e protestarmi con perfettissima stima

Delle SS. LL. Illme.

Milano 27. Settembre 1775.

Divno, ed Obligno Servitore  
Gaetano Vismara.

**D'**Ordine del Capitolo fu rettificato il Piano suddetto a norma de' Sovrani riflessi, ed in conseguenza anche di qualche ulteriore disposizione data da S. A. R. sopra alcu-

alcuna particolare rappresentanza del Capitolo medesimo; ed il seguente così rettificato è quel Piano, che, secondo degnossi comandare la Padrona Augustissima coll' antecedente suo Reale Dispaccio de' 22. Giugno 1772. deve aver forza di legge, ed eseguirsi in tutte le sue parti.

## I.

*Del Capitolo.*

**I**L Capitolo de' Deputati, che avrà la legitima rappresentanza dell' Opera Pia dell' Orfanotrofio di S. Pietro in Gessate, ( nel quale s' intenderanno trasmesse tutte le ragioni attive, e passive tanto del vecchio Ospitale di San Martino, quanto de' due soppressi Spedali de' Pellegrini di San Giacomo in Porta Vercellina, e de' Santi Pietro, e Paolo in Porta Romana di questa Città, e della soppressa Congregazione de' XL. Crocefegnati, e finalmente del soppresso Monastero de' Padri Benedettini Cassinensi di S. Pietro in Gessate ) sarà composto da Cavalieri Deputati del vecchio S. Martino, il numero de' quali fin tanto che non sia ridotto a meno di sei, non dovrà rimpiazzarsi; per mantenere il qual numero di sei, il Governo all' avviso che il Capitolo dovrà trasmetterli dell' accaduta mancanza di alcuno, passerà all' Elezione del successore.

Preffiederà al medesimo col titolo di Priore uno di loro, succedendosi di anno in anno l' uno all' altro, secondo l' ordine dell' anzianità dell' elezione.

Entrerà in Capitolo quello de' Sacerdoti della Congregazione di Somasca, che nel luogo Pio si troverà col carattere di Rettore, ed avrà Voto come gli altri Deputati.

L' Or-

L' ordine del sedere sarà in Testa al Tavolo il Priore, alla cui destra succederà il Regio-Assistente, ed in seguito i Deputati, secondo l' ordine d'anzianità, chiudendo la serie il Rettore Somasco, che verrà a sedere alla sinistra del Priore, e come Sacerdote reciterà l' Orazione al principio, ed al fine della convocazione.

Si congregherà il Capitolo nella Sala a ciò destinata nel P. L. medesimo regolarmente due volte al Mese, e tutte le volte, che lo troverà necessario il Priore.

I giorni, e l' ora della Convocazione si destineranno dal Priore, e si trasmetterà dal Cancelliere sempre, e a ciascheduno l' avviso in iscritto; e se in quel Capitolo avrà a trattarsi affare di rimarco, e straordinario, s' esprimerà la Causa nell' avviso medesimo.

I Capitoli si apriranno sempre col leggerli dal Cancelliere le Ordinazioni dell' antecedente, acciò gli affari non vadino dimenticati.

Il Capitolo si terrà col numero di quelli, che saranno intervenuti, e le determinazioni che sopra ciaschedun affare prenderà, s' avranno per legitime, purchè vi sia almeno la metà dei Deputati, che lo compongono, e queste dovranno dal Cancelliere mettersi in iscritto, e rilette che saranno nel susseguente Capitolo, registrarli per disteso ordinatamente sopra d' un libro a ciò destinato.

L' Ordine di prendere i Voti sarà quello, con cui siedono, coll' avvertenza, che quello, o quelli, che nell' affare, di cui si tratterà, avrà avuta o delegazione, o ingerenza, farà il primo a dire il suo parere.

Il Voto del Priore sarà preponderante, ed egli nelle Ballottazioni avrà due Balle.

II.

## I I.

*Degli Orfani.*

**I**L numero d'effi nel P. L. sarà quel maggiore, che si potrà proporzionalmente alle rendite del medesimo.

Per essere accettati dovranno essere Orfani di Padre, e di Madre; potrà però il Capitolo, in caso che le circostanze lo meritino, ammettere anche gli Orfani di solo Padre, cosicchè però il numero di questi non ecceda mai il setto del Totale. Poveri, miserabili, e che non abbiano altro appoggio, non minori dell'età d'anni sette, non maggiori delli tredici, di natali legittimi, fani di corpo, e della persona, Cittadini, o del Ducato; preferendo però li primi alli secondi in caso di concorso, e per Cittadini s'intenderanno quelli, che abitano in Città, e del Ducato quelli che sono allevati in Campagna.

Dimoreranno nell'Orfanotrofio fino all'età d'anni diciotto; potrà però il Capitolo prorogare tal tempo, quando le circostanze lo meritino, non oltrepassando mai gli anni 21. di loro età, giusta il prescritto da S. M. nel suo Reale Dispaccio 22. Giugno 1772. al §. XIII.: nel caso però di prorogare il tempo dall'anno 18. all'anno 21. dovrà il Capitolo consultare il Governo per averne l'approvazione.

Quando dovranno sortire dal Pio Luogo per aver compiuta l'età, col cumulo de' loro guadagni si provvederanno gli stromenti dell'Arte appresa, ed un picciolo assortimento di Mobili. Sarà poi a carico del Luogo Pio il dar loro un Vestito diverso dal solito, ad essere portato dagli Orfa-

Orfani, due Camisce, un paio Calzette, un paio Scarpe, Cappello, Fazzoletto, e si procurerà, che siano appoggiati a qualche loro Congiunto, od onesto Artista, il quale possa averne la migliore possibile cura.

## I I I.

*Dell' Accettazione degli Orfani.*

**C**Hunque vorrà essere accettato nell'Orfanotrofio dovrà presentare il suo Ricorso al Priore del Capitolo, con uniti i Ricapiti giustificanti l'età, la legittimità de' Natali, la Povertà del Ricorrente, ed i suoi buoni costumi, come altresì la Morte de' Genitori.

Il Priore ecciterà uno de' Deputati a riconoscere detti ricapiti, e prendere le informazioni su la verità dell'esposto, il quale riferirà le risultanze in iscritto.

Alle suddette Cautele però non saranno soggetti li 30. Orfani, che per Sovrano Dispaccio de' 26. Agosto 1773. possono nominarsi dal Governo indipendentemente dal Capitolo; rispetto a' quali dovrà il Capitolo ragguagliare il Governo in tutti li Casi di vacanza per la sostituzione di chi vorrà il Governo medesimo graziare.

Le Accettazioni spettanti al Capitolo, e le dimissioni si faranno Capitolarmente, e quando il numero de' ricorrenti sarà maggiore degli Accettandi, si ricorrerà alla sorte, o alla Ballottazione segreta.

Accettati che faranno, prima del loro ingresso dovranno dare figura di Persona, che negli Atti del Sindaco Cancelliere s'obblighi ricevere in sua Casa l'Orfano

di cui si tratterà, compita che abbia l'età prescritta dagli Ordini, e qualunque volta dovesse per legittima causa partire dal Luogo Pio, ricevuta tale Sigurtà, il Sindaco Cancelliere consegnerà all'Orfano il certificato dell'accettazione da presentarsi al Direttore per la sua ammissione.

Tanto il Sindaco Cancelliere, quanto il Direttore terranno il registro degli Orfani, che saranno accettati, ed ammessi colla specificazione del Nome, Cognome, nome del Padre, della Sigurtà, del giorno dell'accettazione, e di quello, in cui compirà l'anno decimo ottavo di sua età.

Il registro, che di detti Orfani terrà il Direttore, avrà la controfoglia in bianco per annotarvi l'Arte, che esercita, l'Artefice presso cui sarà accordato, e la mercede patuità, per così facilmente poter rendere conto di ciascheduno.

Ognuno degli Orfani, prima d'essere ammesso nel Luogo Pio, dovrà essere visitato, che sia sano nella persona, e senza male abituale, e massime di qualità attaccaticcia; ed una egual visita dovrà farsi coll'Opera di Medico, e Chirurgo due volte in ciaschedun anno, ed in ciaschedun Orfano ad oggetto di separarlo dagli altri qualora fosse preso da qualche male attaccaticcio.

#### IV.

##### *Del vestire degli Orfani.*

Oltre le Camisce di Tela nostrana, delle quali ve ne dovrà essere in Casa un numero sufficiente, per poterla a tutti infallibilmente mutare ogni Settimana,  
fa-

faranno Tutti vestiti con Abito secolare uniforme, di Saglia colore cannella, o scura, ed il Soprabito sarà con bavaro Ponsò per quelli della Classe maggiore, e Bleu per quelli della minore, del quale dovranno vestirsi tutte le volte, che avranno a partire in Corpo, o per diporto, o per altra causa, ed anche quando dovranno andare in Chiesa unitamente in giorni Festivi, o di Funzione.

Avranno anche il suo Vestito in corto, consistente in un Codegugno, e Giubba di panno per l'Inverno, oltre il Corpetto di Lana, e di Fustagno per l'Estate del suddetto colore, e con bavarini, e paramani rispettivamente Ponsò, e Bleu come sopra.

Le Calzette per l'Inverno di lana, per l'Estate di filo, Cappello, e Scarpe, co' suoi accessori, e Fazzoletti di tela per purgare il naso.

Sarà cura dell'Assistente alla Guardaroba nel somministrare le mute di ritirare da tutti le antecedenti, acciò non vadino disperse.

#### V.

##### *Del Vitto degli Orfani.*

IL Vitto dovrà essere sufficiente, ma frugale, e da poveri.

Alla mattina per la Colazione il Pane.

Al pranzo da prendersi in refettorio unitamente ad ora determinata, Minestra, una piattanza, il Pane, ed una porzione di Vino.

Alla fera , o la Minestra , o la Salata , con Pane , e Vino , come al pranzo .

Circa la quantità delle porzioni farà riguardo all'età , e complessione , e fatica , secondo il discreto giudizio del Direttore .

Le ricorrenze delle Solennità Principali , Carnovale , Feragosto , o simili , si distingueranno con qualche Piattanza di più .

Nissuno potrà portar fuori di Casa , nè dal refettorio , nè tutta , nè in parte la propria porzione , eccettuato il solo Pane della Colazione quelli , che fortiranno per le Botteghe .

Come pure non potranno nè donarsi , nè contrattarsi tra loro le porzioni vittuarie , senza licenza di chi farà Assistente al Refettorio .

## VI.

### *Del Dormire degli Orfani.*

**D**ormiranno tutti in Letti separati in Camerata , nella quale vi dovrà avere il suo Letto uno , o più de' Fratelli Somaschi , secondo la maggiore , o minore vastità della medesima a custodia degli Orfani , li quali Letti de' Custodi avranno il loro riparo in maniera , che possano vedere senza essere veduti .

Di notte vi farà sempre accesa la Lucerna , una , o più , secondo la vastità come sopra .

Consisteranno i Letti in due cavalletti di ferro , sue Tavole ben levigate , Pagliariccio , Stramazzo di Lana ,

Ca-

Capezzale , Coperta di Lana per l'Inverno , e sopra Coperta di Filo colorata : le Lenzuola dovranno mutarsi ogni Mese , e però in Casa vi dovrà essere la scorta sufficiente non solo per tale muta , ma anche di più per i bisogni contingibili .

Ciascuno degli Orfani , subito levato , dovrà rassettare il proprio Letto ; e rispetto a' piccoli a ciò incapaci , farà provincia degli Assistenti al Dormitorio il dividerne l'incombenza a' Grandi , e l'invigilare per l'esecuzione .

La Camerata dovraffi pulire , e scopare frequentemente , e d' Estate almeno un giorno sì , e l'altro no .

I Letti saranno tutti segnati col numero , acciocchè il Direttore , presso cui vi farà la Tabella degli Orfani corrispondente a detti numeri , possa facilmente rilevare chi manca , ed invigilare al buon'ordine .

## VII.

### *Degli Impieghi , ed Occupazioni degli Orfani.*

**T**utti dovranno indirizzarsi ad imprendere qualche Arte , e ciascuno quella , che più s'adatterà all'inclinazione , complessione , e forze .

Ne' primi tempi dell'età tenera dovranno tenersi in Casa , instruendoli nel leggere , scrivere , abbaco , e primi Erudimenti del Disegno , e ciò sino all'età verosimile delli dieci anni , ben inteso , che la Scuola domestica non debba durare più d'anni tre , giusta il prescritto nel Piano unito al Reale Dispaccio de' 22.

Giu-

Giugno 1772. poi faranno graduati alla Classe de' maggiori, ed allora si manderanno alle Botteghe.

L'ora della levata farà la stessa per tutti, circa il levar del Sole, concedendo però qualche dilazione nel tempo d' Estate, acciocchè abbiano un discreto tempo di riposare.

Sarà adunque dato il segno della levata col Campanello, al qual segno tutti con quiete, e senza strepito dovranno levarsi, e rassettare i proprj Letti; poi andranno al Lavatojo a lavarsi, d'indi a pettinarsi, e dopo accompagnati da uno de' Fratelli Somaſchi scenderanno in Chiesa, ove ordinatamente collocati reciteranno in Corpo le Orazioni, e quelle singolarmente prescritte da Testatori Benefattori: In seguito ascolteranno la Messa, poi si distribuirà a quelli, che avranno a sortire per le Botteghe il Pane della Colazione, ed andranno alla rispettiva Arte: quelli poi della Classe minore, e che dimorano in Casa, passeranno in Iscuola, dove per un congruo tempo faranno esercitati nel leggere, e scrivere, indi sarà loro dato il Pane della Colazione, e per qualche tempo si lasceranno andare in Cortile nell' Estate, ed in istufa nell' Inverno; d'indi rientreranno in Iscuola per apprendere la lezione d'abbacco, e di disegno, quando bene non convenga riservare l'una, o l'altra di dette Istruzioni al dopo pranzo.

Quelli, che sortono alle Botteghe avranno l'ora determinata di trovarsi tutti a Casa, e farà circa il mezzo giorno la mattina, e per l'Ave Maria alla sera.

A Tavola sederanno distinti quelli della Classe maggiore

giore da quelli della minore, così anche in Dormitorio, e ne' siti di Scuola, e ricreazione.

Il segno della Tavola alla mattina si darà mezz' ora dopo il tempo prescritto di trovarsi a Casa; Dopo Tavola qualche spazio di ricreazione, l' Estate in Cortile, l' Inverno in istufa.

La Scuola a quelli, che sortono per le Arti si farà l' Inverno alla sera, e l' Estate dopo il pranzo, e ne' giorni Festivi.

Non potranno gli Orfani sortire di Casa, se non per andare alle rispettive Botteghe, e per ogni altra occasione dovranno averne espressa licenza dal Direttore, il quale avrà l'avvertenza di non lasciarli sortire, senza, che vi ſii il bisogno, e quando fossero richiesti da' Parenti, di fare, che vi ſii Persona conosciuta che li riceva, e li riconduca all' Orfanotrofio alla sera, e se si trattasse di pernotare di fuori, non lo concederà senza partecipazione del Priore, o del Deputato di Settimana.

Chiunque senza tale licenza si sottrasse dal P. L. dovrà essere punito, e se pernотasse di fuori, il castigo farà sino all' espulsione, nel che chi fosse recidivo, l' espulsione farà irremissibile.

Morendo gli Orfani durante il tempo, che sono nell' Orfanotrofio, nessuno per titolo di cognazione potrà pretendere il Cumulo de' loro guadagni, mentre per riguardo di tal loro deposito il diritto di successione farà dell' Opera Pia, che sosterrà il peso della loro educazione, se poi per avventura si trovasse presso il P. L. qualche sostanza procedente da titolo esterno, tale sostanza si rilascerà a' loro Eredi.

VIII.  
*Del Governo dell' Orfanotrofio.*

X  
Ogni Settimana oltre il Deputato, che in quell'anno soprintenderà all' interna disciplina dell' Orfanotrofio, vi farà uno de' medesimi, specialmente destinato con avviso da trasmetterglisi il Sabato antecedente, il quale visiterà tutti li giorni la Casa, e s' informi delle occorrenze con osservare, se le regole sono adempite, sentendo dal Direttore, da' Maestri, da Fratelli Soma-schi, e dagli Orfani medesimi, se vi siano cose degne di provvedimento. Il Deputato però Eddomadario dovrà unicamente invigilare su la sola esecuzione delle cose stabilite, mentre occorrendo qualche alterazione essenziale nel sistema dell' economia, o della Disciplina, dovrà questa particolarmente dipendere dal Deputato annuale.

Si prenderanno da' Deputati a ciò prescelti le informazioni dettagliate su gli Orfani, dagli Artigiani delle Botteghe, ove rispettivamente anderanno ad imparare li Mestieri, e due volte all' anno il Priore convocherà una Congregazione delli Deputati suddetti presente il Rettore Soma-sco, ed il Direttore, nella quale si esamineranno gli Orfani dell' una, e dell' altra Classe, chiamando anche qualche Perito conoscitore dell' Arti, e de' Mestieri, ed in tale occasione si promuoveranno dalla minore alla maggior Classe quelli, che si troveranno capaci, a norma del disposto nel Piano unito al più volte citato Reale Dispaccio de' 22. Giugno

gno 1772. alli §§. 30. 31. 32. 33. 34., la quale Congregazione farà il suo rapporto al Capitolo, consultando, ove avesse trovato de' disordini, i rimedj opportuni per ripararvi.

Una volta all' anno il Deputato incaricato dell' Economia, col mezzo dell' Economo, farà riscontrare l' Inventario de' Mobili, Suppellettili, Biancheria, e Guardaroba della Casa, aggiugnendo ciò, che possa essere stato accresciuto, e verificando la giusta causa di ciò, per cui possi essere mancato, o consunto.

Nell' Orfanotrofio non si potrà nè dal Direttore, nè da' Maestri, nè da alcun altro ammettere a permanervi Persone estranee a titolo di Ospitalità, di Parentela, d' ammaestramento, di Dozzina, nè altro qualunque, non dovendo mangiare, pernottare, nè permanere in esso, se non gli Orfani, e le Persone per il loro Governo destinate.

Gli Affitti de' Beni, ragioni, e Case del Patrimonio del P. L. si faranno a norma delle Istruzioni, ed Ordini emanati da S. E. qual Capo della R. G. Economale.

Dalla superiore autorità del Governo s' implorerà la Delegazione d' uno de' Giudicenti, il quale in qualità di Conservatore del P. L. debba prestare il suo braccio in via sommaria, ed i rimedj giuridici, ad effetto che con prontezza l' Orfanotrofio possa conseguire da suoi debitori morosi, ciò che di ragione sarà al medesimo dovuto.

*De' PP. della Congregazione Somaſca, giuſta l' accordato  
co' medefimi, e l' Ordinato da S. M. all' Articolo V.  
del Reale Diſpaccio 20. Ottobre 1774.*

**V**I faranno nell' Orfanotrofio tre Sacerdoti , e tre Commefſi di detta Congregazione , ed il loro numero potrà accreſcerſi , accreſcendofi il numero degli Orfani .

A' Sacerdoti farà appoggiata la ſpirituale educazione degli Orfani , ed il loro ammaeſtramento nel leggere , ſcrivere , ed Abbaco .

A' Commefſi l' aſſiſtenza , e cuſtodia personale de' medefimi .

Sarà pertanto cura de' Sacerdoti l' iſtruire gli Orfani ne' principj , e Maſſime della Religione , ed in quelli della Morale Criſtiana , perchè conoſcano i loro doveri verſo Dio , il Prencipe , il Proſſimo , e ſe medefimi ; E però ſpiegherà loro regolarmente tutti i giorni Feſtivi il Catechiſmo diſtintamente , ſecondo le due Claſſi , l' uno alli Maggiori , l' altro alli Minori ; ed il Rettore poi in via di Sermone iſtruttivo a tutti unitamente .

L' Iſtruzione in via di Sermone ſi farà alla mattina , e ſervirà di Preparatorio alla Meſſa , ed al Sacramento della Comunione ; quella in via d' Interrogatorio ſi farà al dopo pranzo , prima che ſortano al paſſeggio .

Li ſuddetti PP. diranno cotidianamente la Meſſa nella Chieſa dell' Orfanotrofio a comodo di detta Chieſa , ed a ſcarico degli obblighi del medefimo ; e farà loro pagata

gata dall' Orfanotrofio di Semefre in Semefre la corriſpondente Limofina in regola di ſoldi 25. , ſecondo la vigente Taſſa . E li giorni di lavoro dovrà uno di loro dirla di buon' ora , coſicchè gli Orfani poſſano aſcoltarla prima di fortire ai lavorerj .

Tutti i giorni feriali dovranno tutti li detti Sacerdoti , compreso anche il Rettore , far la Scuola alla C'affe de' Minori un' ora , e mezzo alla mattina , ed un' ora al dopo pranzo nel tempo d' Inverno , cioè fino alla Paſqua ; e dalla Paſqua in avanti , fino all' Autunno due ore alla mattina , ed una , e mezzo al dopo pranzo , inſegnan- do loro a leggere , ſcrivere , e l' Abbaco .

Alla Claſſe poi de' Maggiori , cioè di quelli , che nella giornata fortiranno per le Arti , detta Scuola ſi farà loro un' ora , e mezzo alla ſera in tempo d' Inverno , e di Eſtate qualche ſpazio dopo il pranzo , fiſſando ancora qualche ora ne' giorni Feſtivi .

Sarà cura del Rettore fare , che gli Orfani una volta al Meſe ricevano il Sacramento della Penitenza , e li capaci , anche quello della Santiffima Eucariftia .

Li ſuddetti Sacerdoti faranno approvati per la Confeſſione ; ma per maggior comodo , e libertà degli Orfani i giorni deſtinati per i Sacramenti , con partecipazione del Parroco , ſi chiameranno anche altri Confeſſori , o Secolari , o Regolari .

Alla Paſqua però dovranno tutti andare a ricevere la Santiffima Eucariftia alla Chieſa Parrocchiale ; quando il Parroco non giudicaffe di mandare a porgerla loro nella Chieſa dell' Orfanotrofio .

La Chieſa dell' Orfanotrofio farà officiata , ed aſſiſtita

da PP. Somaschi, li quali potranno nella medesima fare tutte le Funzioni del loro Istituto.

Li tre Commessi, ossia Fratelli, dipendentemente dal Direttore, assisteranno a' Dormitorj, ed all' Infermeria; e dipendentemente dall' Economo, alla Dispensa, alla Guardaroba, alla Cucina, alla Cantina, ed altre Officine della Casa, come pure alla Sagristia.

Assisteranno in Iscuola i Fanciulli più piccioli nel primo caratterizzare l' Alfabetto, l' Abbaco, e nel combinare le sillabe nel principiare a leggere; giacchè esigendo questi primi erudimenti singolare assistenza, atteso il numero degli Orfani, sarà necessario questo soccorso.

Riceveranno le provvisioni, che si faranno dall' Economo. Suggestiranno al medesimo i bisogni del Vestiario, della Biancheria, della Dispensa, e simili per le occorrenti provviste da farsi a' suoi tempi; e per le riatrazioni, e pulimenti necessarj.

Accompagneranno gli Orfani quando sortiranno unitamente, o per il passeggio, o per altre occorrenze.

Dormiranno in Camerata con gli Orfani.

Si accorderà a' Sacerdoti sei Settimane di vacanza ogni anno, ed a' Commessi tre Settimane per ciascheduno.

La suddetta vacanza sarà regolata in maniera, che due de' Sacerdoti, e due de' Commessi sempre si trovino nel L. P., e però nessuno partirà per tal motivo senza l'urbanità di parteciparlo al Priore.

La loro Deputazione sarà regolata a norma del prescritto da S. M. nell' accennata sua Real Carta 22. Giugno 1772., e di quanto sarà stabilito dal Governo, coerentemente alla suddetta Sovrana disposizione.

Avran-

Avranno li suddetti Padri Somaschi una comoda abitazione nell' Orfanotrofio, separata però in maniera, che possino far Casa da se.

L' Orfanotrofio non avrà altro Carico in ordine a' detti Religiosi, che di corrispondere loro, rispetto a Sacerdoti la limosina della Messa, che essi dovranno celebrare a scarico degli obblighi del P. L., e rispetto a Commessi annue lire settecento per cadauno in monete al corso usuale; e nel caso di accrescere il loro numero, ciò richiedendosi dal Capitolo, si accresceranno annue lire settecento come sopra, per testa, siano Sacerdoti, siano Laici.

Con ciò sarà a carico della Congregazione Somasca il totale mantenimento di tutti i Soggetti Religiosi, e loro inservienti, che dimoreranno nell' Orfanotrofio per Vitto, Vestito, Mobili, Fuoco, Lumi, Medico, Medicinali, Chirurgo, ed ogn' altra cosa, niente eccettuato.

Li Commessi ivi dimoranti nel numero divisato non potranno essere incumbenziati da loro Correligiosi di nessuna faccenda nè interna, nè esterna, dovendo essi essere in libertà d' accudire a quelle, che riguardano il servizio dell' Orfanotrofio. Quindi dovrà la Congregazione pensare a far servire i suoi Religiosi ivi conviventi, da persone distinte da quelle destinate ai bisogni dell' Orfanotrofio.

I tempi, e le ore per la Tavola, per il Riposo, per la Ricreazione, per il Passeggio, e simili, per detti Religiosi dimoranti nell' Orfanotrofio, ed alla di lui assistenza, dovranno essere concertate in maniera, che si combinino con le Funzioni da farsi nel medesimo senza incrocicchiamiento.

Nis-

Nissuno degli Orfani potrà essere adoprato, nè incumbenziato da' detti Religiosi, anche perchè non abbiano pretesto di sottrarsi da' loro doveri, e dall'osservanza delle Regole.

X.

*Del Sindaco Cancelliere.*

**N**El caso di vacanza di quest'Ufficio, il Capitolo presenterà la Terna al Governo, il quale eleggerà il Successore.

Dovrà intervenire a tutti i Capitoli, e Congregazioni, che si terranno per gli affari dell'Orfanotrofio, e dovrà estendere tutte le determinazioni Capitolari, e Consulte della Congregazione, quali rilette nel susseguente Capitolo, si registreranno dall'Amanuense in un libro a ciò destinato. Si stenderanno pure tutte le Lettere, e Consulte, secondo verrà ordinato, o dal Capitolo, o dal Priore.

Dovrà andare dal Priore, e da' Deputati Delegati per conferire seco le occorrenze degli affari pendenti, e qualunque altra possa emergere tutte le volte, che porterà il bisogno, e quando sarà da' medesimi chiamato.

Stenderà, e riceverà con rogito tutti gli Atti di Sigurtà per gli Orfani, che saranno dal Capitolo accettati, e farà i Decreti d' accettazione sopra i ricorsi de' medesimi Orfani, rilasciando l'ordine al Direttore per la loro ammissione.

Darà al Ragionato dell'Orfanotrofio un estratto di tutti i contratti, che andranno succedendo con quelle specificazioni, che lo abilitino a piantare in Mastro la Partita corrispondente a' contratti medesimi.

Dovrà dar fuori in forma Autentica tutte le Ordina-  
zio-

zioni Capitolari, che occorreranno per servizio, e per l'interesse dell'Orfanotrofio, e quando queste riguardassero l'interesse di qualche Parte, potrà eligere da quella la dovuta mercede.

Estenderà, e rogherà tutti gl'Istromenti concernenti gli affari dell'Orfanotrofio, e potrà esigere la corrispondente mercede, quando il pagamento di questa spetti a' Terzi contraenti.

Su li dubbj legali, che potranno occorrere dirà il suo parere, mettendolo anche in iscritto tutte le volte, che o dal Capitolo, o dal Priore sarà eccitato, al qual effetto dovrà vedere, ed esaminare tutte le bisognevoli Scritture, e Documenti necessarj al detto intento.

Per tutte le suddette ordinarie sue incombenze avrà il Salario d'annue lire ottocento, ed occorrendo operazioni straordinarie di Liti, Cause, e Trattazioni, farà in fine d'anno discretamente riconosciuto a giudizio del Capitolo.

XI.

*Dell'Amanuense, ossia Sollicitatore.*

**A**ssisterà a tutti i Capitoli, e Congregazioni dell'Orfanotrofio.

Dovrà riportare a Libro tutte le Ordinazioni Capitolari, e Consulte delle Congregazioni.

Dovrà portarsi dal Priore, e da' Deputati secondo le occorrenze dell'Orfanotrofio.

Terrà in un Libro il registro di tutti gli Orfani, che verranno ammessi.

Stenderà gli Avvisi per convocare i Capitoli, e le Congre-

gregazioni, come pure stenderà le Lettere delle Delegazioni per passarle alli rispettivi Delegati.

Si presterà a tutte le occorrenze, che abbisogneranno per il regolamento dell' Archivio.

Supplirà alle incumbenze del Cancelliere nel caso della di lui assenza.

Solleciterà tutte le Cause dell' Orfanotrofio.

Per salario di tutte le dette incumbenze, avrà lire trecento annue, e di più, se gli corrisponderà la mercede della Scrittura per tutti gli affari, che saranno oltre le dette incumbenze.

## XII.

### *Dell' Archivio.*

**V**I farà una Stanza capace, nella quale in Armari ben ordinati si terranno custodite le Scritture, ed i Documenti risguardanti l' Orfanotrofio, con le distinzioni, e separazioni opportune alla loro conservazione, e facilità di rinvenirle, e ricollocarle ne' casi di aver bisogno delle medesime.

La Custodia, e buon ordine di quest' Archivio sarà appoggiata al Sindaco Cancelliere, ben' inteso, che questa incumbenza, risguardo alla ricognizione, sia compresa nel salario già come sopra destinato.

Di tutte le dette Scritture vi dovrà essere il suo registro, e sarà obbligo dell' Amanuense, di mano in mano che anderanno sopravvenendo nuove Scritture, e Ricapiti, di registrarli con l' indicazione del tempo del contratto, e de' Contraenti, con riporli numerizzati nella

Car-

Cartella, alla quale apparterranno, ed anche l' Amanuense per quest' incombenza s' intenderà riconosciuto col Salario come sopra fissatogli.

Non si potrà dare ad alcuno Scrittura, qualunque siasi, dell' Archivio, nemmeno per Copia, senza Decreto, o del Capitolo, o del Priore.

## XIII.

### *Del Ragionato.*

**N**El caso di vacanza farà eletto dal Governo, sopra Terna da presentarsi dal Capitolo.

Dovrà avere in pianta un Libro Mastro chiaro, distinto, e ben regolato, riguardante tutta l' Azienda economica dell' Orfanotrofio, e quelle tenere al giorno, le partite del quale portino la notizia de' Contratti, de' Contraenti, le qualità, i Patti, le origini, le variazioni, ed i Documenti, a' quali saranno appoggiate.

Dovrà avere anche i Libri Provinciali per tutte quelle diramazioni, che li potranno meritare.

Dovrà spedire su gli Ordini, che gli saranno dati dal Priore tutti gli occorrenti Mandati, e tenerne esatto registro.

Dovrà dare al Tesoriere un esatto registro di tutti i debitori dell' Orfanotrofio, colla specificazione del tempo, in cui matura il debito, della somma, della Causa, e della valuta, in cui sarà tenuto pagarla, acciò se ne serva di direzione per eligere, e questo d' anno in anno riformandolo secondo l' innovazione de' Contratti.

Tutti gli anni dovrà per il tempo prescritto aver formato il bilancio di tutto il Patrimonio dell' Orfano-

F

tro-

trofio da presentarsi alla R. G. E. a norma delle Istruzioni sopra ciò emanate.

Dovrà formare annualmente, e tutte le volte, che possa abbisognare, i Conti particolari risguardanti gl' Individui, che hanno relazione all' Orfanotrofio, portandosi anche personalmente nelle diverse Provincie quando ciò sia necessario, e gli venga dal Priore ordinato.

Interverrà a tutti i Capitoli, Congregazioni, o Congressi, quando ne sia avvisato, come altresì si porterà dal Priore, e Deputati ad ogni occorrenza del L. P.

L'annuo suo salario sarà di lire seicento.

#### XIV.

##### *Del Cassiere, ossia Vice-Tesoriere.*

**N**EL caso di vacanza sarà eletto dal Governo sopra Terna da presentarsi dal Capitolo.

Dovrà esigere tutte le Partite in qualunque maniera appartenenti all' Orfanotrofio; al qual oggetto sarà munito dell' opportuna Procura, la quale non s' estenderà alle somme Capitali, mentre venendo il caso per tali somme, il Capitolo darà particolar provvidenza.

Dovrà far tutti i pagamenti, che gli verranno ordinati con Mandato, come abbasso, legittimamente spediti.

Sarà a di lui carico la sollecitudine delle esazioni, e quando o il sistema, o la convenienza, o l' interesse porti di andare dal Debitore ad esigere, dovrà ciò fare senza difficoltà, così ancora in ordine a' pagamenti, per la puntualità de' quali dovrà contenersi in modo, che la Cassa sia ogni giorno assistita, e non vi siano riclami su la difficoltà di avere una discreta pronta spedizione. Li

Li pagamenti dovrà farli in buone valute, ed al corso, che sarà espresso ne' Mandati, e le riscossioni dovrà farle coerentemente alle Leggi de' Contratti, e della natura delle cose.

Qualunque utile, o danno procedente da' pagamenti, e dalle riscossioni per il divario del corso delle monete della Grida alla tolleranza, spetterà all' Orfanotrofio, al qual effetto terrà il Libro di Cassa secondo il sistema, e forma, che gli saranno prescritti dal Capitolo.

Dovrà al principio d' ogni anno rendere i conti di sua Amministrazione presente il Priore scaduto, il subentrato, ed il Provinciale alla Tesoreria, il qual rendimento de' conti sarà tenuto espressamente nel primo Capitolo di ciascun' anno di domandare.

Per li pagamenti, che dovrà fare l' Orfanotrofio, dovrà andare esente da qualunque riclamo, molestia, danno, e spesa, e però dovrà operare in modo di non darne occasione alcuna.

Non potrà far pagamento alcuno, se non in vista di Mandato spedito dal Ragionato, e firmato dal Priore.

La Cassa dell' Orfanotrofio sarà tenuta dal Cassiere a suo rischio, e pericolo, e però dovrà con idonea Sigturtà cautare nelle forme l' interesse della Causa Pia.

Sarà tenuto intervenire a tutti i Capioli, Congregazioni, e Congressi, ove ne sia avvisato; come pure portarsi dal Priore, o da' Deputati per ogni occorrenza del Luogo Pio.

Dovrà ogni Trimestre passare al Ragionato il Libro di Cassa, acciocchè possa mettere, e tenere in giorno la Scrittura, come pure esibire detto Libro in qualunque altra occorrenza dell' Orfanotrofio.

Non potrà ingerirsi in alcuna sorte di Negozi co' Fittabili, e Debitori dell' Orfanotrofio, nè avere con essi società, o partecipazione, nè ricevere da' medesimi in vece di danaro, generi di sorte alcuna sotto pena della rimozione dall' Orfanotrofio.

Il suo annuo Salario sarà di lir. 900.

## XV.

*Del Direttore.*

**I**L Direttore dovrà essere un Uomo probo, maturo d'età, non Ecclesiastico, che abbia intelligenza delle Arti, o Mestieri, affatto disimpegnato da altre incombenze, e si eleggerà dal Governo sopra Terna da proporsi dal Capitolo.

La sua incombenza sarà la direzione Domestica dell' Orfanotrofio, e dovrà assiduamente vegliare all'osservanza de' regolamenti riguardanti l'interna Disciplina, e Polizia della Casa.

Dovrà avere nell' Orfanotrofio l'abitazione accessibile dagli Orfani, da' Maestri, e da ogni Persona, anche esterna, che abbia a conferir col medesimo.

Dovrà tener il registro di tutti gli Orfani, con l'annotamento dell'Età, del Giorno dell'Ingresso, del Nome, ed Abitazione della Sigurtà, dell'Arte, che esercita, dell'Artefice, presso cui la esercita, della Mercede convenuta, e simili per poter render conto al Capitolo, o al Priore della situazione d'ognuno.

Dovrà assiduamente esser presente alle operazioni principali degli Orfani, quando sortono, quando ritornano

a Casa, in Refettorio, in Iscuola, in ricreazione, e di tanto in tanto, anche in Dormitorio.

Dovrà informarsi de' loro diposti, e progressi nelle Arti, e nella Scuola; Spiare, se il Mestiere va loro a genio, e se corrisponda alle loro forze, ed abilità, procurando di cangiare con quelli, le circostanze de' quali lo esigeranno.

Dovrà invigilare, che da' Maestri si faccia la Scuola nelle ore prefisse, e che si faccia praticamente, e con utilità degli Orfani; e che siano provvisti de' Libri, ed altre cose necessarie, e che corrispondino all'ammaestramento, e ritrovando bisogno di qualche provvidenza avvisarne il Priore.

Dovrà tenere le Chiavi della Cassa de' rispettivi Depositi, e ricevere dagli Artefici le Mercedi dovute agli Orfani, tenendone registro; ed ogni Trimestre passerà alla Cassa del P. L. il danaro, che avrà percolato, sì in Causa de' Depositi, che in Causa delle Mercedi suddette, tanto per la porzione spettante al L. P., quanto per la quarta parte, che resta riservata a ciaschedun Orfano; mentre sarà poi cura del Cassiere, e del Ragionato il tener conto de' rispettivi guadagni degli Orfani, per corrispondere a' medesimi, allorchè sortiranno dal P. L., la detta quarta parte.

Correggerà prima con ammonizioni, poi con discreti castighi i mancamenti degli Orfani, richiamandogli caritatevolmente da' loro difetti.

Il suo annuo Salario sarà di annue lir. 900., e ciò oltre l'abitazione, ed il Vitto da darlegli nell' Orfanotrofio, essendo preciso, che vi dimori continuamente.

*Dell' Economo.*

**Q**uesto nel caso di vacanza sarà eletto dal Governo sopra Terna da presentarsi dal Capitolo. Dovrà essere Persona Laica, sciolta d'ogni incombenza, acciocchè possa con puntualità, ed accuratezza disimpegnare le occorrenze del suo Ufficio.

Nell' occasione di doverli formare la Terna per la sua elezione, tutti i Ricorrenti dovranno subire l'esame da farsi in una Congregazione, il qual esame verterà nell' esperimentare i Soggetti circa una sufficiente abilità di conteggio, cognizione di Campagna, e pratica di Provviste, riparazioni di Fabbriche, e Contratti alle suddette cose relativi.

Dovrà accudire all'Azienda de' Beni stabili, e delle Case.

Farà le Provvisioni bisognevoli per il P. L.

Dirigerà, ed assisterà alle Riparazioni, e Fabbriche, che possono occorrere in Città, ed in Campagna.

Dovrà perlustrare di tanto in tanto lo stato delle Possessioni, informarsi del contegno de' Fittabili, invigilare su l'osservanza de' loro obblighi contratti nelle Investiture, riflettere su l'esigenza, e sufficienza delle Scorte, suggerire le possibili miglioni de' Fondi, informarsi delle ragioni competenti a' rispettivi Poderi, e rilevare se vengono fatti pregiudizj su' Confini, condotte d'Acque, e servitù Attive, o Passive.

Solleciterà i Debitori ai dovuti pagamenti, al qual effetto terrà sul giorno presso di se la nota de' medesimi, riformandola di tanto in tanto di concerto col Casiere, e col Ragionato. Do-

Dovrà cotidianamente portarsi nell'Orfanotrofio per rilevare le occorrenze, ed i bisogni, e riferire il tutto al Priore per le opportune provvidenze.

Sarà pronto nell'occasione de' Capitoli, e delle Congregazioni per informare su di ciò possa essere richiesto.

Non s'ingerirà, nè in pagamenti, nè in riscossioni, dovendo questa Provincia essere del solo Casiere, anche per evitare le confusioni.

S'asterrà dal prendere regalo, o ricognizioni di sorte alcuna in occasione di fare provviste per l'Orfanotrofio. Non accetterà parimenti cosa alcuna per qualunque titolo in dono dai Fittabili dell'Orfanotrofio, ne farà con essi negozio; dovendosi intendere interdotta co' medesimi ogni società, e partecipazione: tutto ciò sotto pena della rimozione dall'impiego.

Dipenderà in tutto dagli Ordini del Capitolo, del Priore, e de' Provinciali.

Dovrà avere presso di se l'Inventario di tutti i Mobili, e Suppellettili, Utensigli, Biancheria, ed ogni altra cosa, che sia in Casa, riscontrandolo di tanto in tanto, ed una volta all'anno coll'intervento del Cavaliere Deputato, Soprintendente all'Economia.

Il suo Salario sarà d'annue lire 1200., ed in oltre avrà Brente sei di Vino in ciascun'anno. *ma senza vitte*

## XVII.

*Dell' Ingegnere.*

**S**i eleggerà dal Capitolo un Ingegnere, il quale dovrà eseguire tutte le operazioni proprie del suo Istituto, che occorreranno pel servizio del Patrimonio dell'Orfanotrofio. Sa-

*Fin  
vece 900  
al Direttore*

Saranno di sua pertinenza tutte le Consegne , Ricongegne , Bilancio , Stime , e Descrizioni intorno a' Beni , Case , e ragioni del L. P. in Città , ed in Campagna .

Per quelle di dette operazioni, che ne' Contratti andranno a carico delle Parti , avrà il diritto di conseguirne la dovuta mercede , ed in caso di controversia dovrà rimettersi al giudizio del Capitolo .

Per quelle poi , che andrebbero a carico dell' Orfanotrofio , dovrà farle in conto dell' annuale Salario .

Avvisato che sia , dovrà intervenire a' Capitoli , Congressi , Visite , e simili , per prestarli a tuttocio , che farà del suo Ufficio .

Dovrà di compagnia dell' Economo visitar ogni anno in tempo d' Inverno i Caseggiati , ed edificj dell' Orfanotrofio in Città , ed in Campagna , descrivendo distintamente luogo per luogo le necessarie Riparazioni , rilevando i Materiali , e Legnami bisognevoli , e lasciandone copia in mano dell' Economo , acciocchè possa con partecipazione del Priore , e de' Deputati Provinciali dare le disposizioni per le provviste , preventivamente al tempo di metter mano a dette Riparazioni .

Dovrà rivedere , e tassare le Liste de' Capomaestri , Legnamaj , Ferraj , de' Sostrari , e Ferrarezzi , quando dal Priore sia ricercato .

In occasione di Fabbrica , o di Riparazioni riguardevoli dovrà portarsi al luogo dell' Opera per dirigere l' esecuzione , e suggerire i modi più vantaggiosi , e di Economia .

L' annuo suo Salario farà di lit. 200.

## XVIII.

*Dell' Infermeria.*

**G** Li Orfani in caso di malattia si faranno curare in Casa ; epperò vi farà Medico , Chirurgo , e Barbiere , eletti Capitolamente , colla costituzione del rispettivo Salario .

Nel caso di elezione del Medico si ammetteranno al Concorso soltanto quelli , che avranno servito nello Spedale Maggiore in qualità di Medici Ordinarij , o soprannumerarij per un Quadriennio .

Dovrà questo portarsi tutti li giorni all' Orfanotrofio , per ivi prestarli personalmente , e non per sostituto , a tutte le occorrenze , che faranno della di lui professione .

Nel caso , che legittimamente sia impedito ad eseguire le suddette Visite cotidiane dell' Orfanotrofio , potrà ciò eseguire per sostituto , previa però la partecipazione del Priore per tempo .

Avrà l' obbligo nel caso di malattia di visitare , ed assistere anco il Direttore , ed il suo Salario farà d' annue lit. 300 . , e questo senza poter pretendere altro accrescimento , anche nel caso di qualunque maggior numero d' Orfani .

Il Barbiere , o sia Chirurgo minore , che dovrà esser pronto , e prestarli ad ogni occorrenza risguardante la di lui professione , avrà l' annuo Salario di lit. 180 .

Rispetto al Chirurgo , non essendo tanto frequente il caso di averne bisogno , questo si riconoscerà a proporzione delle occorrenze .

Vi farà una Stanza capace in sito opportuno , e di libertà , fornita de' suoi Letti , destinati all' uso de' Malati pre-

cisamente, col comodo di un Cammino, perchè questi possono essere più prontamente serviti.

Vi farà anche un'altra Stanza con alcuni Letti per il caso di qualche Malattia, che esigga la separazione, e la riserva.

Uno de' Fratelli Somaschi avrà l'incombenza d'Infermiere, il quale avrà particolar Cura de' Malati, e dovrà assisterli, ed infallibilmente esser presente al venire del Medico per fargli i dovuti rapporti, intendere le di lui Ordinanze, ed eseguirle; e fare che i Malati le eseguiscano.

Quando vi saranno Malati, il Direttore non lascerà passar giorno, invigilando, che loro non manchi la dovuta assistenza.

Li Medicinali si procureranno dal L. P. di S. Corona solito corrisponderli, trattandosi di Poveri.

### XIX.

#### *Della Cucina.*

**V**I farà un Cuoco, ed un Ajutante ambi Laici, da eleggersi dal Capitolo e da non licenziarsi, se non dal Capitolo.

Il Cuoco farà anche Spenditore per le piccole provvisioni cotidiane attinenti alla Cucina, a cui giornalmente si somministrerà il danaro bisognevole dall'Economo, al quale mensualmente verrà con Mandato del Priore, dal Cassiere pagata la verosimil bisognevol Somma mensile, e non si spedirà il Mandato della susseguente Mensualità, se non veduto il Conto Consuntivo dell' antecedente.

Invigileranno in essa l'Economo, come pure il Deputato incaricato dell'Economia, e quello di Settimana, e

mas-

massime su la qualità delle confunzioni relative a questa Officina, più d'ogn'altra meritevole d'attenzione; dipendentemente dall'Economo accudirà alla medesima anche uno de' Commessi Somaschi, massime nelle ore delle distribuzioni.

### XX.

#### *Della Dispensa.*

**V**I dovrà essere una Stanza a portata della Cucina per la Dispensa, che sarà custodita con chiave dal Commesso Somasco, sempre però dipendentemente dall'Economo.

In questa si collocheranno tutti i generi relativi alla Cucina, ed anche il Pane, tolto che farà dal Forno.

Dovrà tenere il suo libro di carico, e scarico, annotando specificatamente in numero, peso, e misura tutti i generi, che entreranno, o provveduti dall'Economo, o offerti per limosina, o portati per Appendizj, contrappo-  
nendo le precise somministrazioni, e confunzioni.

Invigilerà alla loro conservazione, non consegnando la chiave ad altri, dovendone esso render conto.

### XXI.

#### *Del Prestino.*

**I**L Pane tanto per gli Orfani, quanto per tutte le persone, che avranno gli Alimenti nel P. L. si fabbricherà in Casa. Sarà cura dell'Economo il provvedere a suo tempo l'occorrente verosimile quantità del Frumento, quando però questo non potesse averli da' Fondi propri dell' Orfanotrofio.

Vi farà persona destinata per l'Appannizzazione da deputarsi dal Capitolo con conveniente Salario. G 2 La

La farina macinata si darà in conseguenza al Commesso Somasco, il quale dipendentemente dall' Economo di volta in volta la consegnerà in peso al Fabbriatore del Pane, ritirando pure di volta in volta il Pane corrispondente.

## XXII.

### *De' Lumi.*

**I**N Cucina vi sarà una Lucerna d' accendersi la sera in sito, che possa dar lume alla Cucina in generale.

In Infermeria vi sarà altra Lucerna d' accendersi allora soltanto, che vi faranno Infermi.

In Dormitorio, ossia Camerata istessamente una, o più, che dovranno star accese tutta la notte.

La Scuola, dove gli Orfani staranno alla sera, massime l' Inverno, sarà fornita di sufficienti Lumi.

L' Oglio, e le Candele per gli usi suddetti si provvederanno dall' Economo colla partecipazione del Priore, e si daranno in consegna a chi avrà la cura della Dispensa.

## XXIII.

### *Del Fuoco.*

**L**E Provvisioni della Legna, Carbone, e Carbonella si faranno a' suoi tempi dall' Economo anticipatamente colla partecipazione, ed approvazione del Priore.

Oltre il Cammino della Cucina, alla cui economia dovrà invigilare specialmente quello de' Fratelli Somaschi, che ne avrà il carico, vi sarà quello della Sala Capitolare, dove si accenderà il fuoco nelle occasioni di Capitolo, di Congregazioni, e Congressi de' Deputati.

Vi

Vi sarà altro Cammino nella Stanza di residenza del Direttore, del quale potranno servirsi anche gli altri Ministri dell' Orfanotrofio, nell' occasione di doverli ivi trovare.

Come pure avrà il suo Cammino la Stanza dell' Infermeria d' accendersi in servizio de' Malati.

Sarà cura del Fratello Somasco di far somministrare a' suddetti Cammini la Legna bisognevole con economia.

Per gli Orfani poi s' adopererà la Stufa, come mezzo per riscaldare più economo, la quale s' accenderà nelle date Ore, e non più, ed in modo, che gli Orfani possano unitamente riscaldarsi.

Fuori de' suddetti non vi sarà altro Fuoco nell' Orfanotrofio.

## XXIV.

### *Della Cantina.*

**Q**uesta pure sarà in custodia, e consegna del Commesso Somasco, il quale, dipendentemente dall' Economo, valendosi dell' opera d' un intelligente Facchino invigilerà alla conservazione de' Vini, facendo, che a suo tempo siano mutati, e ritirati.

Terrà il registro di Carico, e discarico de' Vini, che entreranno in Cantina.

## XXV.

### *Della Porta.*

**L**A Porta dell' Orfanotrofio sarà custodita dal Portinajo da eleggersi dal Capitolo in caso di mancanza del presentaneo, e si procurerà, che questi sia qualche Artefice de' Mestieri comuni, presso cui potranno tenersi qualche Orfani.

Sarà

Sarà sempre chiusa, cosicchè nessun Orfano possa nè uscire, nè entrare senza l'intervento del Portinajo.

Per l'ora di notte, per il qual tempo, non solo gli Orfani, ma ancora i Padri, e Fratelli, ed Interventi dovranno essere in Casa, si chiuderà con la Chiave principale, la quale si depositerà nella Stanza del Direttore fino alla mattina.

All'entrare, ed uscire degli Orfani il Portinajo osserverà, che non asportino, nè introduchino cosa alcuna, avvisando delle occorrenze il Direttore.

### XXVI.

#### *Della Chiesa, e Sagristia.*

**S**oprintenderà a questa Provincia uno de' Cavalieri Deputati, e se vi sarà un Ecclesiastico, al medesimo più d'ogn'altro converrà questa ispezione; ed osserverà, che tanto la Chiesa, quanto la Sagristia siano decentemente disposte, ornate, e fornite degli Arredi Sacri, necessarj, e convenienti.

Il Fratello Somasco, alla cui cura saranno raccomandate, terrà di tutto un Inventario, il quale una volta all'anno sarà dal suddetto Deputato Provinciale riconosciuto, e riscontrato.

In Sagristia vi farà una Tabella contenente gli obblighi di Messe, che sono a carico del L. P., e la Vacchetta, sopra la quale di giorno in giorno i Celebranti anoteranno la fatta Celebrazione, ed a scarico di qual Testatore.

Tutte le provviste relative a questa Provincia si consegnano

segneranno al Fratello Somasco incaricato della medesima.

Per le Funzioni da farsi in Chiesa, che sono di Diritto Parrocchiale, se ne concerterà il modo, e la maniera col Parroco del Distretto, con cui egualmente dovrà concertarsi il modo di somministrare la Pasqua agli Orfani gli Sacramenti, e la Sepoltura in occasione d'infermità, e di morte.

### XXVII.

#### *Dell' Albergo de' Pellegrini.*

**E**ssendo stato da Sua Maestà nel suo Reale Dispaccio 14. Maggio 1771. determinato, che nell'Orfanotrofio debbano ritenersi quattro, o sei Letti per uso, e comodo de' veri Pellegrini, che fossero per presentarsi al medesimo, purchè muniti di tutte le opportune Testimoniali; però

Vi dovranno essere due Stanze segregate, per quanto si potrà, dal rimanente dell' Orfanotrofio, in ciascheduna delle quali si terranno due Letti, al fine dalla M. S. come sopra divisato.

La distinzione delle Stanze servirà per il caso, che insieme con Uomini, si presentassero Donne, onde poterle così collocare separatamente, ed anche per alloggiare con qualche riserva li Sacerdoti.

L'Alloggio non si darà loro, se non per una sola notte, e con un sol rinfresco.

Il qual rinfresco ne' giorni di grasso consisterà in una Scudella discreta di Minestra, once tre, e mezza di Luganica, once dieci di Pane, ed un Boccale di Vino; e nei giorni di magro, in vece di Luganica, once tre, e mezza di Formaggio.

Essen-

X Effendo d'Inverno , od arrivando bagnati per causa di pioggia , o neve , all' arrivo s' accenderà loro il fuoco per riscaldarli , od asciugarli.

La mattina seguente dovranno partire , nè potranno più a lungo trattenerli nell' Orfanotrofio.

X Il Portinajo dell' Orfanotrofio al presentarsi de' Pellegrini si farà consegnare le Testimoniali , le quali farà riconoscere dal Direttore.

⊕ Avvertirà il Direttore di non ammettere le Testimoniali di que' Paesi , d' onde per andare a Roma , o a San Giacomo di Galizia non fa mestieri di passare da Milano , e così ancora per ritornare alla Patria.

Nel ritorno non si ammetteranno , se non avranno le Testimoniali dell' eseguito Pellegrinaggio.

Riconosciuta la legalità de' Ricapiti , saranno ammessi all' alloggio , ed il Dispensiere all' ora opportuna darà loro il prescritto rinfresco.

I L F I N E .



Il Reale d'Inghilterra, al momento  
pioggia, a mare, al punto d'arrivo, nel  
per il momento, ad altopiani.  
Le stazioni seguenti, conosciute, in  
più a lungo, saranno nella  
Il Portinale dell'Orlando, al  
legna, si farà consegnare le  
ricoverare dal Ministero.  
Avverrà il Direttore di non  
nati di que' Paesi, e tutti  
San Giacomo di Galles, e  
Milano, e così ancora per  
Nel corso non si  
Tuttavia, non si  
E' evidente la legge  
all'ordine, ed il  
tutto il governo.

